

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Circolare n. 3/09 del 27 maggio 2009*

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: **LE ULTIME NOVITA'**

La disciplina del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"), introdotto con la L. n. 266/2002, è stata recentemente oggetto di modifiche e/o integrazioni da parte del Legislatore e soprattutto di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

**Decreto
Legislativo
n. 81/2008**

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dell'art. 90, e in particolare, fissa gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, così statuendo:

- il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente acquisire il certificato di iscrizione dell'impresa alla CCIAA ed il DURC;
- il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente il DURC;
- il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione; l'assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo;

*** I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

- ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori il DURC (cfr. Allegato XVII).

Benefici normativi e contributivi connessi al rilascio del D.U.R.C.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 51 del 18.04.2008, chiarisce la disciplina del DURC con specifico riferimento ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Questi gli aspetti di maggior rilievo evidenziati nel provvedimento ministeriale:

- ex art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini della fruizione delle agevolazioni è necessario il rispetto da parte del datore di lavoro degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ai fini della fruizione dei benefici, la verifica dei requisiti di regolarità contributiva deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti e deve avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta;
- per quanto riguarda la verifica degli obblighi e degli adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse Edili, in caso di DURC richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, la verifica potrà essere effettuata con una cadenza periodica diversa da quella disposta mensilmente per la contribuzione dovuta all'Istituto.

Decreto Legge 29.11.2008 n. 185

Ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, le stazioni

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio.

Questi i principali effetti della riforma prevista dal Decreto Anticrisi:

- l'acquisizione d'ufficio del DURC consente di sfruttare la possibilità di accesso rapido ad atti interni della pubblica amministrazione (principalmente per via telematica), limitando i tempi di richiesta che, per le imprese, potevano raggiungere anche la soglia del mese;
- l'acquisizione d'ufficio del DURC avrà un effetto immediato anche sulle procedure di pagamento desti stati di avanzamento dei lavori (Sal): per il rilascio del Sal d'ora in poi non sarà più l'impresa privata a doversi premurare di richiedere il DURC, ma sarà direttamente la stessa stazione appaltante pubblica a fare una domanda, interna alla stessa PA, per ricevere in tempo reale le informazioni necessarie all'espletamento delle procedure di pagamento;
- per gli appalti pubblici verrà meno la problematica connessa alla falsificazione dei documenti di regolarità contributiva.

**Interpello
Ministero
del Lavoro
20.02.2009
n. 9**

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 9 del 20.02.2009, statuisce che anche i soggetti pubblici che partecipino a gare ad evidenza pubblica sono obbligati a presentare l'attestato unico di regolarità contributiva. Il Ministero precisa infatti che nell'ambito dei contratti pubblici, sulla scorta di quanto emerge dai principi del diritto comunitario e dal diritto interno (cfr. D.M. 24.12.2007), si assiste ad una sempre maggiore parificazione tra soggetti pubblici e privati, da cui deriva, conseguentemente, l'inammissibilità di situazioni di disparità di trattamento non adeguatamente giustificate.

**Interpello
Ministero
del Lavoro
20.02.2009
n. 15**

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 15 del 20.02.2009, precisa che al fine

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

di evitare ritardi nei pagamenti e non aggravare l'attuale situazione di crisi, che mette a rischio di fallimento diverse imprese edili, l'Inps potrà rilasciare una certificazione di regolarità contributiva riferita al singolo cantiere e non all'impresa nel suo complesso, come è invece previsto dalla normativa vigente. In forza di tale certificato l'impresa potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Luca Casella' and the signature on the right is 'Giovanni Scudier'. Both are written in a cursive, flowing style.